



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Professionisti: scaricare le spese dalla dichiarazione è rischioso

Autore: Redazione | 09/05/2016



Spese vive: l'Agenzia delle Entrate può richiedere, non solo la prova dell'inerenza, ma anche il riaddebito della spesa al cliente in fattura.

Per “**scaricare**” dalle tasse le **spese vive** sostenute nel corso dello svolgimento di un incarico, il professionista è sempre più spesso chiamato a dare prove tangibili del collegamento tra la spesa e l'attività eseguita: per cui, secondo gli ultimi indirizzi dell'Agenzia delle Entrate, non basta più un generico collegamento

dell'esborso alla prestazione professionale, ma è necessario dar prova di aver **riaddebitato la spesa sul cliente**, riportandola sulla relativa fattura.

La semplice "inerenza", dunque, non basta più a legittimare la **deduzione dei costi** sostenuti dai professionisti. Ed è così che, a volte, gli uffici dell'agenzia delle Entrate riprendono a tassazione per le imposte dirette e l'Iva le spese sostenute per conto dei clienti, disconoscendone l'integrale deduzione dalle tasse.

Un problema che coinvolge una gran fetta dei **professionisti** (ad esempio, avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, ecc.) e può riguardare spese a cui, normalmente, non si presta molta attenzione come quelle di cancelleria e stampe, notifiche, visure catastali, taxi, hotel e pernottamenti, viaggi e spese di trasporto, ecc. Ad essere toccati, sono anche i contribuenti "congrui e coerenti" con gli studi di settore, ma per i quali i costi hanno un'incidenza percentuale elevata sui compensi (in alcuni casi, addirittura superiore ai compensi stessi).

In verità, nella gran parte dei casi, le **contestazioni del fisco** dipendono soprattutto dall'assenza di documentazione che certifichi l'effettivo **sostenimento della spesa**. Ed è a tal fine che l'amministrazione invia al contribuente un questionario per chiedere maggiori chiarimenti e verificare la corretta deducibilità delle spese indicate in dichiarazione. Ma, anche quando tale documentazione venga prodotta, essa può essere ritenuta insufficiente se il costo non è immediatamente **riaddebitato sul cliente**. Quindi, in tal caso, l'Agenzia delle Entrate ne contesta la deducibilità per difetto di inerenza: una prassi giustificata, peraltro, anche da una risoluzione dell'Agenzia del 2003 **[1]**. Secondo l'agenzia delle Entrate, infatti, le spese sostenute per i clienti dovrebbero essere riaddebitate soltanto a essi e non potrebbero, in alcun modo, essere considerate alla stregua di costi deducibili.

Il professionista, a questo punto, per difendersi, dovrà innanzitutto dimostrare l'inerenza della spesa alla prestazione professionale. È anche vero che non esiste

alcuna norma che imponga al contribuente di addebitare la spesa sul proprio cliente; egli potrebbe invece preferire - e nulla glielo vieta - farsi carico egli stesso delle "spese vive" per lo svolgimento dell'incarico, specie se di basso importo (anche al fine di una maggiore fidelizzazione della clientela), per poi fatturare al cliente unicamente e/o principalmente la sua opera intellettuale.

Note

[1] Ag. Entrate risoluzione 69/E/2003.